

## **TI\_GERICHTE 32.2007.313 vom 29. August 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2007.313](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.313)

FR: TI\_GERICHTE 32.2007.313 du 29 août 2007

IT: TI\_GERICHTE 32.2007.313 del 29 agosto 2007

### **Regeste**

Compensazione anticipi del datore di lavoro con rendita retroattiva. Nel caso in esame la compensazione è possibile perché prevista dalla normativa applicabile in concreto

### **Erwägungen**

#### **E. 24**

cpv. 1 LStip., avendo l'assicurato percepito integralmente il salario conformemente all'art. 23 cpv. 1 LStip. e in tal caso " le indennità giornaliere o le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità spettano allo Stato" . Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett.b OAI non è necessario il consenso dell'assicurato al rimborso (DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza): Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie adempiute, avendo il datore di lavoro fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l'Ufficio AI ha assegnato le rendite intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo stesso dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta con la decisione contestata. L'insorgente contesta la deduzione non trattandosi di un caso di "sovrassicurazione" in quanto dei fr. 101'381,15 di salario di cui aveva diritto nel 2006 egli ha percepito solo 65'535.--, con una perdita quindi di fr. 35'846,15. Ora, il versamento delle rendite arretrate allo \_\_\_\_\_ quale datore di lavoro non è stato deciso nell'ambito di una sovrassicurazione ma, come visto, a motivo del fatto che lo stesso ha fornito degli anticipi per il periodo 31 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007, ciò che giustifica il versamento degli arretrati di rendita a titolo di compensazione. Ne consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. 2.4. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.